



Richiamo di attenzione in relazione agli strumenti finanziari “cancellati” dal sistema di gestione accentrata a seguito di risoluzione bancaria

La Consob intende richiamare l’attenzione degli intermediari depositari sul trattamento delle scritture contabili rappresentative degli strumenti finanziari oggetto di provvedimento di riduzione integrale in esito a risoluzione bancaria disposta nella cornice della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, come attuata dai D.lgs. 16 novembre n. 2015, n. 180 e n. 181, e come, ad esempio, avvenuto per gli strumenti emessi dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cassa di Risparmio di Chieti.

Sul punto, si rammenta che siffatta riduzione integrale dei titoli comporta anche la cancellazione dei titoli dal sistema di gestione accentrata e conseguentemente la necessaria immediata cancellazione dei medesimi strumenti dai depositi titoli degli investitori finali.

Si ritiene inoltre che, già dal momento in cui i suddetti titoli siano colpiti da un provvedimento di “riduzione integrale”, per effetto del quale si verifica l’integrale «*estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali*»¹, non si giustifichi l’addebito ai clienti, detentori dei suddetti titoli, di spese commissionali per lo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione non più reso, anche alla luce degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e di perseguimento del miglior interesse dei clienti, gravanti sugli stessi intermediari².

Si richiama, inoltre, il dovere in capo agli intermediari depositari, in qualità di soggetti che prestano servizi accessori, di «*operare in modo che [i clienti] siano sempre adeguatamente informati*»³.

Nell’ambito di tale dovere, che riguarda anche la comunicazione degli eventi significativi connessi con l’avvio di procedure di gestione delle crisi (quali la riduzione o conversione di azioni e di altri strumenti di capitale e il *bail-in*), si ritiene necessario che gli intermediari depositari informino adeguatamente i rispettivi clienti dell’avvenuta cancellazione degli strumenti finanziari in discorso.

Andranno in tale sede attestate esplicitamente, e ad ogni eventuale effetto di legge, le risultanze delle scritture da essi tenute alla data in cui avviene la cancellazione, conservando adeguata evidenza delle medesime per il periodo di tempo prescritto dalla disciplina applicabile.

Restano in ogni caso ferme la disciplina applicabile in relazione alle comunicazioni periodiche alla clientela e ai connessi oneri di conservazione a carico degli intermediari, nonché le ulteriori indicazioni fornite in materia dalla Commissione con la Comunicazione n. 090430 del 24 novembre 2015 e dall’ESMA con lo *Statement* del 2 giugno 2016, ESMA/2016/902.

16 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

¹ Cfr. art. 52, comma 1, lett. a), n. i), del D.lgs. 16 novembre n. 2015, n. 180, richiamato anche dall’art. 28 del D.lgs. medesimo.

² Cfr. art. 21, comma 1, lett. a) del Testo Unico della Finanza.

³ Cfr. art. 21, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza e Comunicazione n. DIN/DCG/DSR/11085708 del 20 ottobre 2011 in tema di “Offerte di scambio non assistite da prospetto e dovere degli intermediari di informare i propri clienti”.